

Condizioni di Assicurazione

Selfycare Life Project

Contratto di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente

Edizione 02/01/2026

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi.

È un prodotto di



Gentile Cliente,
desideriamo presentare in breve la nostra proposta di assicurazione pensata per proteggere uno specifico progetto di vita dell'assicurato o delle persone a lui care in caso di suo decesso. Stiamo parlando di **SelfyCare LifeProject**.

A COSA SERVE

È una polizza temporanea caso morte, copre cioè il decesso dell'assicurato sia per infortunio che per malattia.

CHI PUO' SOTTOSCRIVERLA

Tutte le persone fisiche che, al momento della sottoscrizione, abbiano un'età compresa tra 18 e 63 anni e siano titolari di conto corrente presso Banca Mediolanum S.p.A., a seguito della compilazione dell'apposito questionario sanitario.

COSA OFFRE

In caso di decesso del contraente/assicurato prima della scadenza contrattuale, viene corrisposta al beneficiario designato una prestazione pari all'ammontare del capitale assicurato risultante al momento del decesso, che potrebbe essere inferiore rispetto a quello iniziale, in funzione della decrescenza annuale dello stesso.

ESCLUSIONI E LIMITI

Prevede esclusioni e limitazioni che possono dar luogo alla riduzione dell'indennizzo. Inoltre, sono presenti periodi di carenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto, durante i quali la polizza non è operante.

All'interno delle presenti Condizioni, inoltre, abbiamo inserito alcuni box di consultazione che non hanno alcun valore contrattuale, ma vogliono essere un aiuto per rispondere a dubbi e/o quesiti, e sono identificati da questa scritta facilmente individuabile:



Rispondiamo a un dubbio

Infine, invitiamo a prestare attenzione ai termini in **grassetto** che richiamano informazioni di importanza rilevante e a quelli in *corsivo* che identificano le definizioni richiamate nel Glossario.

Buona lettura!

Con i miei migliori saluti,

Mediolanum Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Alberto Rossi



INDICE

	GLOSSARIO	3 di II
	CHE COSA È ASSICURATO/QUALI SONO LE PRESTAZIONI?	4 di II
	Art. 1. Oggetto della Copertura.....	4 di II
	Art. 2. Persone assicurabili	4 di II
	Art. 3. Questionario sanitario: valutazione dello stato di salute	4 di II
	Art. 4. Prestazioni Liquidabili: Decesso	4 di II
	Art. 5. Importo del capitale assicurato e regola di decrescenza	4 di II
	Art. 6. Beneficiari.....	4 di II
	CHE COSA NON È ASSICURATO?	5 di II
	Art. 7. Persone non assicurabili	5 di II
	CI SONO LIMITI DI COPERTURA?.....	5 di II
	Art. 8. Esclusioni della Copertura	5 di II
	Art. 9. Periodi di carenza del Contratto	6 di II
	CHE OBBLIGHI HO?	6 di II
	Art. 10. Dichiarazioni del Contraente – Incontestabilità	6 di II
	GESTIONE DEI SINISTRI	6 di II
	Art. 11. Modalità di Liquidazione delle Prestazioni	6 di II
	Art. 11.1. Documentazione	6 di II
	Art. 11.2. Termini di pagamento.....	7 di II
	Art. 12. Gestione delle Informazioni.....	7 di II
	QUANDO E COME DEVO PAGARE?	7 di II
	Art. 13. Pagamento del Premio	7 di II
	Art. 14. Mancato Pagamento del Premio: Risoluzione	8 di II
	Art. 15. Ripresa del Pagamento del Premio: Riattivazione	8 di II
	QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	8 di II
	Art. 16. Conclusione del Contratto	8 di II
	Art. 17. Decorrenza degli Effetti del Contratto.....	9 di II
	Art. 18. Durata del Contratto.....	9 di II
	COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?.....	9 di II
	Art. 19. Diritto di Revoca e Recesso.....	9 di II
	QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	10 di II
	Art. 20. Costi applicati sul Premio.....	10 di II
	SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?	11 di II
	Art. 21. Riscatto, Riduzione e Prestiti.....	11 di II
	ALTRE DISPOSIZIONI.....	11 di II
	Art. 22. Cessione del Contratto	11 di II
	Art. 23. Termini di Prescrizione	11 di II
	Art. 24. Legge applicabile alla Polizza, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente.....	11 di II
	Art. 25. Home Insurance.....	11 di II

GLOSSARIO

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che coincide con il contraente della polizza. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

Persona fisica designata in polizza dal contraente che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurata.

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia

Mediolanum Vita S.p.A. in qualità di società assicuratrice.

Contraente

Persona fisica che stipula la polizza con Mediolanum Vita nell'interesse proprio e/o di altri soggetti e che si impegna a effettuare i versamenti.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci e in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Durata del contratto

Periodo durante il quale il contratto è in vigore.

Età computabile o età assicurativa

Età dell'assicurato espressa in anni interi, alla data di sottoscrizione della proposta di assicurazione o di scadenza della copertura, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno pari o superiori a 6 mesi e per difetto le frazioni d'anno inferiori a 6 mesi.

Liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. Coincide con la durata del contratto.

Premio

Importo dovuto dal contraente a Mediolanum Vita comprensivo dei diritti fissi e degli eventuali interessi di frazionamento.

Questionario

Modulo costituito da domande sullo stato di salute che la Società utilizza al fine di poter stabilire l'importo del premio.

Riattivazione

Facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.

Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

Riserva matematica

Somma pari alle attività accantonate da Mediolanum Vita per far fronte agli obblighi contrattuali.



CHE COSA È ASSICURATO/QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Art. 1. Oggetto della Copertura

SELFYCARE LIFEPROJECT è un contratto di assicurazione temporanea caso morte in base al quale la *Compagnia* si impegna a corrispondere ai Beneficiari, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, un capitale iniziale che decresce in modo costante nel corso della durata contrattuale, secondo la regola di cui all'art.5. In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la polizza si intenderà estinta e i premi pagati resteranno acquisiti dalla *Compagnia*.

Art. 2. Persone assicurabili

L'Età dell'Assicurato (c.d. *Età computabile*), alla data di sottoscrizione della proposta, sarà non inferiore a 18 o superiore a 63 anni mentre, a scadenza, dovrà in ogni caso essere pari a 70 anni.

Art. 3. Questionario sanitario: valutazione dello stato di salute

L'assunzione del rischio da parte di Mediolanum Vita comporta il preventivo accertamento delle condizioni generali dell'Assicurato da effettuarsi analizzando il *Questionario Sanitario*, contenuto nella Proposta di Polizza e compilato dall'Assicurato stesso sotto propria responsabilità, con il quale egli informa la *Compagnia* sul proprio stato di salute.

Art. 4. Prestazioni Liquidabili: Decesso

Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, con le limitazioni di garanzia nel caso in cui il decesso sia avvenuto in uno dei Paesi indicati come Paese a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel Paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione.

Art. 5. Importo del capitale assicurato e regola di decrescenza

Il capitale assicurato iniziale è stabilito dal *Contraente* all'atto della sottoscrizione della proposta di polizza tra le seguenti tre formule predefinite che considerano anche la durata contrattuale di cui all'art.18:

- **Formula 7**, che prevede un capitale assicurato iniziale pari a € 70.000 (durata di 7 anni);
- **Formula 10**, che prevede un capitale assicurato iniziale pari a € 100.000 (durata di 10anni);
- **Formula 15**, che prevede un capitale assicurato iniziale parti a € 150.000 (durata di 15 anni).

Il capitale assicurato iniziale decresce annualmente di un importo fisso che si ottiene dividendo tale capitale per la *Durata del contratto*, definita all'atto della sottoscrizione.



Rispondiamo a un dubbio

Esempio regola di decrescenza per la Formula 10

In Capitale assicurato iniziale: €100.000

Durata contrattuale: 10 anni

Importo della decrescenza: €100.000/10= €10.000

Capitale assicurato nella 1^a annualità=€100.000

Capitale assicurato nella 2^a annualità= €90.000

Capitale assicurato nella 3^a annualità= €80.000

e così di seguito, con il medesimo importo di decrescenza, fino alla decima e ultima annualità in cui il capitale assicurato sarà pari a €10.000.

Art. 6. Beneficiari

I *Beneficiari* possono essere designati, oltre che all'atto di sottoscrizione del Modulo di Proposta, in ogni momento dal *Contraente* per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata alla *Compagnia* oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa nonché, per testamento.

Pena l'inefficacia della designazione, della revoca o della modifica dei *Beneficiari*, la disposizione del *Contraente*, anche testamentaria, deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente Contratto.

I **Beneficiari** di un contratto di assicurazione sulla vita acquistano, per effetto della designazione effettuata a loro favore da parte del **Contraente**, un "diritto proprio" ai vantaggi dell'assicurazione. Ne consegue **in particolare che in caso di designazione di più Beneficiari la Compagnia ripartirà tra loro, a seguito del decesso dell'Assicurato, la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione del Contraente.**

Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei **Beneficiari** possono essere richieste in ogni momento tranne nelle ipotesi di cui all'Art. 1921 del Codice Civile; tali atti **devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia tramite lettera raccomandata oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa.**

In mancanza di designazione, si intenderanno quali **Beneficiari** per il caso di morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell'**Assicurato**.

Ai sensi del già richiamato articolo del Codice Civile, la designazione dei **Beneficiari** non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il **Contraente** e il **Beneficiario** abbiano dichiarato per iscritto alla **Compagnia**, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del **Contraente**;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il **Beneficiario** abbia comunicato per iscritto alla **Compagnia** di volersi avvalere del beneficio.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 7. Persone non assicurabili

Non sono oggetto di copertura le persone che non rispettano i requisiti di cui all'art.2. Inoltre, non sono assicurabili coloro che risultino già titolari di altri contratti di assicurazione temporanea caso morte emessi da Mediolanum Vita S.p.A.. **La copertura non opera a fronte di invalidità da malattia o infortunio o da eventi dai quali non derivi il decesso dell'Assicurato.**



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 8. Esclusioni della Copertura

È escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- dolo del **Contraente** o del **Beneficiario**;
- partecipazione attiva dell'**Assicurato** a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'**Assicurato** a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del **Contraente**, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. La copertura è esclusa anche per decessi avvenuti durante le missioni (anche umanitarie) in Paesi a rischio e per decessi avvenuti in Paesi non a rischio ma conseguenti a malattie e/o infortuni contratti durante le missioni (anche umanitarie) in Paesi a rischio;
- incidente di volo, se l'**Assicurato** viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale **Riattivazione** dell'assicurazione.

In tutti i casi sopra indicati, la **Compagnia** paga il solo importo della **Riserva matematica** calcolato al momento del decesso.



Rispondiamo a un dubbio

Se l'Assicurato svolgesse attività militare (esercito, marina militare, etc) che prevede la partecipazione a missioni umanitarie e nel corso di una di queste dovesse verificarsi il suo decesso, la Compagnia indennizzerebbe i beneficiari?

No, nel periodo in cui il militare svolge missioni in Paesi a Rischio, o che diventano "a rischio" durante la missione, l'evento decesso non è coperto e non verrà di conseguenza liquidata alcuna somma.

La **Compagnia** si riserva in ogni caso di applicare ulteriori esclusioni della prestazione a fronte dello svolgimento di specifiche attività sportive o professionali. Le stesse saranno comunicate in ogni caso al **Contraente** e applicate previa esplicita accettazione delle stesse.

Art. 9. Periodi di carenza del Contratto

Al presente contratto si applica un periodo di *Carenza* non eliminabile pari a 6 mesi, decorrente dal perfezionamento dello stesso.

In caso di decesso dell'Assicurato per malattia infettiva respiratoria causata dal virus SARS – COV-2 (c.d. COVID – 19), il periodo di *Carenza* è ridotto a 1 solo mese.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i termini sopra indicati e tutti i premi dovuti siano stati regolarmente versati, la *Compagnia* corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare dei premi versati.

Mediolanum Vita non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento del contratto la limitazione sopra indicata qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo restando quanto disposto dall'art. 10) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta e esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

Rimane inoltre convenuto che la *Compagnia* corrisponderà, in luogo del capitale assicurato, una somma pari all'ammontare dei premi versati qualora il decesso dell'Assicurato sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero a altra patologia a essa collegata, e avvenga entro i primi cinque anni dal perfezionamento della polizza.



CHE OBBLIGHI HO?

Art. 10. Dichiarazioni del Contraente – Incontestabilità

Le dichiarazioni del *Contraente* devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali per cui Mediolanum Vita non avrebbe dato il suo consenso o, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non lo avrebbe dato alle medesime condizioni la *Compagnia* ha diritto:

- se esiste **malafede o colpa grave** (Art. 1892 del Codice Civile), di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza oppure di rifiutare, in caso di sinistro e in qualsiasi momento, ogni pagamento;
- se non esiste **malafede o colpa grave** (Art. 1893 del Codice Civile), di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si dovesse verificare prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla *Compagnia* o prima che quest'ultima abbia dichiarato di recedere dal contratto, le somme assicurate saranno ridotte in relazione al maggior rischio accertato.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua *Riattivazione*, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenze del *Contraente*, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta in malafede o con colpa grave. L'inesatta indicazione dell'*Età* dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'*Età* reale, delle somme dovute.

GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 11. Modalità di Liquidazione delle Prestazioni

Art. 11.1. Documentazione

Per la *Liquidazione* delle prestazioni previste da SELFYCARE LIFEPROJECT devono essere preventivamente consegnati alla *Compagnia* i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, dovrà essere inviata a Mediolanum Vita una richiesta di **Liquidazione**, contenente le modalità di erogazione, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di decesso dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- b) relazione medica compilata dal medico curante su apposito modulo predisposto dalla Compagnia, ovvero su documento di contenuto sostanzialmente analogo, attestante la causa del decesso e completa di anamnesi patologica prossima e remota con particolare riferimento alla data di inizio della patologia che ha causato il decesso;
- c) documenti necessari a identificare gli aventi diritto (per esempio l'atto notorio);
- d) ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria da Mediolanum Vita.

Inoltre, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriore documentazione in relazione alle circostanze in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato, quali:

- verbale dell'Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo del decesso da presentarsi nel caso in cui la morte sia avvenuta in seguito a infortunio, omicidio o suicidio;
- decreto di archiviazione emesso dall'Autorità Giudiziaria competente;
- copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se disponibili;
- copia di eventuali cartelle cliniche relative a ricoveri ospedalieri (in fotocopia).

Art. 11.2. Termini di pagamento

La Compagnia esegue il pagamento entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della documentazione, salvo sospensione del predetto termine, che sarà prontamente comunicato, laddove la natura del sinistro comporti la necessità di ulteriori accertamenti. Qualora tale termine non sia rispettato, saranno riconosciuti gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento applicando il tasso legale di interesse in vigore.

La Liquidazione della prestazione è, in ogni caso, subordinata agli obblighi di adeguata verifica della clientela. I pagamenti sono effettuati in Italia e in valuta nazionale corrente.

Art. 12. Gestione delle Informazioni

La Compagnia rilascerà annualmente una documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei premi.

Mediolanum Vita comunicherà per iscritto al Contraente, in occasione della prima comunicazione utile, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Set Informativo per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per la consultazione degli aggiornamenti del Set Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet della Compagnia www.mediolanumvita.it.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 13. Pagamento del Premio

Il Premio è calcolato in annualità anticipate può essere versato annualmente, semestralmente, trimestralmente e mensilmente, con la possibilità di pagamento, solo per la prima annualità, delle prime dodici mensilità in un'unica soluzione. Laddove ne sia chiesto il frazionamento, per effetto degli arrotondamenti, l'importo totale dei versamenti di ogni annualità potrebbe differire (in difetto o in eccesso, generalmente di importo non superiore a 0,30 euro) rispetto all'importo del Premio annuo di polizza.

In occasione di ogni ricorrenza annuale, il Contraente ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta in precedenza. Ogni richiesta dovrà pervenire alla Compagnia almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale.

In ogni caso il Premio, anche se frazionato semestralmente, trimestralmente o mensilmente è dovuto per intero. Il Premio annuo è costante nel corso della durata contrattuale e è determinato in fase di sottoscrizione con un tasso puntuale per Età del Contraente e per la Durata della polizza in funzione del capitale assicurato.

Il Premio così determinato è versato per intero dal Contraente alla Compagnia, seppure in un numero di annualità inferiori alla durata contrattuale, sulla base delle seguenti regole:

- a) se la durata iniziale del contratto è inferiore a 10 anni, il numero dei premi annui, anche se rateizzati, è pari alla durata contrattuale meno 3 anni.
- b) se la durata iniziale del contratto è pari o superiore a 10 anni, il numero dei premi annui, anche se rateizzati, è pari alla durata contrattuale meno 5 anni.

La Compagnia può applicare sconti di Premio alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della Compagnia; dipendenti, Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede o collaboratori continuativi di Banca

Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum. Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale e affini entro il secondo grado.

La *Compagnia* o il Distributore, quest'ultimo su autorizzazione e di concerto con la medesima, possono infine applicare sconti sul *Premio* previsto dalla tariffa corrente del prodotto, sulla base di specifiche valutazioni/iniziative anche di carattere commerciale.



Rispondiamo a un dubbio

Esempio 1

Durata iniziale del contratto: 7 anni

Regola da applicare: Durata iniziale (7 anni) – 3 anni

N° di anni in cui versare il premio: 4 anni.

Esempio 2

Durata iniziale del contratto: 15 anni

Regola da applicare: Durata iniziale (15 anni) – 5 anni

N° di anni in cui versare il premio: 10 anni

All'atto della sottoscrizione il *Premio* deve essere pagato mediante addebito diretto esclusivamente su conto corrente di Banca Mediolanum S.p.A. intestato al *Contraente*. Il pagamento dei premi successivi al primo deve essere effettuato a Mediolanum Vita S.p.A. alle scadenze pattuite mediante autorizzazione di addebito diretto in conto corrente a mezzo Sepa Direct Debit - SDD.

Il pagamento dei premi successivi al primo deve essere effettuato alle scadenze pattuite, con un termine di tolleranza di trenta giorni trascorsi i quali verranno applicati gli interessi di mora come per legge.

Art. 14. Mancato Pagamento del Premio: Risoluzione

Il mancato pagamento anche di una sola rata di *Premio* determina, trascorsi trenta (30) giorni dalla scadenza, la risoluzione della polizza.

Esclusivamente con riferimento al frazionamento mensile del *Premio*, il mancato pagamento di una sola rata determina la cessazione degli effetti della copertura assicurativa decorsi novanta (90) giorni dalla scadenza del *Premio*; il mancato pagamento di due rate consecutive determina, invece, la risoluzione della polizza decorsi sessanta (60) giorni dalla scadenza del primo *Premio* non pagato.

Resta salva per il *Contraente* la facoltà di pagare il *Premio* insoluto entro i termini sopra indicati anche tramite il c.d. Servizio di Home Insurance di cui all'art. 25.

In caso contrario, i premi pagati resteranno acquisiti dalla *Compagnia*.

A giustificazione del mancato pagamento del *Premio*, il *Contraente* non può, in nessun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.

Art. 15. Ripresa del Pagamento del Premio: Riattivazione

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di *Premio* non pagata, il *Contraente* ha comunque diritto a riattivare l'assicurazione pagando le rate di *Premio* arretrate aumentate degli interessi legali; trascorso tale periodo la *Riattivazione* può avere luogo solo dietro espressa domanda del *Contraente* e previa accettazione scritta di Mediolanum Vita, che può richiedere nuovamente la compilazione del *Questionario* Sanitario.

In ogni caso di *Riattivazione*, l'assicurazione entra di nuovo in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24.00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi dodici mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l'assicurazione non può essere riattivata.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 16. Conclusione del Contratto

Il contratto si ritiene concluso il giorno di incasso del *Premio* iniziale da parte della *Compagnia*.

L'Efficacia del contratto è condizionata allo svolgimento, da parte della *Compagnia*, dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio.

Qualora mancasse, da parte della *Compagnia*, l'accettazione della proposta, la stessa decadrà automaticamente e Mediolanum Vita, entro 30 giorni dal suo ricevimento presso la propria sede, comunicherà al *Contraente* la mancata accettazione e restituirà gli eventuali mezzi di pagamento ricevuti o le somme già versate/addebitate alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Art. 17. Decorrenza degli Effetti del Contratto

La copertura assicurativa entra in vigore alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto.

La *Compagnia* in ogni caso comunicherà al *Contraente* la data di *Decorrenza* all'interno del Documento di Polizza. Con l'accettazione della Proposta di Assicurazione la prestazione assicurata per il caso di decesso dell'*Assicurato* sarà garantita secondo le condizioni previste al precedente art. 9. Qualora la polizza preveda una data di *Decorrenza* successiva, l'Assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno di *Decorrenza* stessa.

Il *Contraente* può esercitare il diritto di recesso previsto dall'Art. 67-duodecies, comma 2, del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo") come indicato al successivo art.19. Qualora il *Contraente* abbia richiesto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla *Compagnia* o al Distributore contestualmente alla sottoscrizione, che l'esecuzione del contratto abbia inizio solo decorso il termine di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, l'Efficacia del contratto è sospesa. Pertanto, la decorrenza della copertura assicurativa coinciderà con le ore 00.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di conclusione del contratto a condizione che, entro tale termine, la *Compagnia* avrà acquisito la disponibilità del *Premio*. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzerà.

Art. 18. Durata del Contratto

La *Durata del contratto* è definita dal *Contraente* all'atto della sottoscrizione della Proposta in funzione della formula prescelta cui è correlato anche l'importo del capitale assicurato iniziale:

- durata di sette anni per la "Formula 7";
- durata di dieci anni per la "Formula 10";
- durata di quindici anni per la "Formula 15";

e decorrerà in ogni caso dalla conclusione del contratto, come definito dall'art. 17.

COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?

Art. 19. Diritto di Revoca e Recesso

Il *Contraente* può revocare la Proposta di Assicurazione in qualunque momento finché il contratto non sia concluso. La comunicazione di revoca deve essere inviata alla *Compagnia* a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Mediolanum Vita restituirà al *Contraente* gli eventuali mezzi di pagamento ricevuti o le somme già versate/addebitate entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Il *Contraente* può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione scritta alla *Compagnia* a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Mediolanum Vita rimborserà entro e non oltre trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso l'intero *Premio* versato.

Al contratto si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'Art. 67 – duodecies, comma 2, del D.Lgs. 206/2005, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 221/2007 ("Codice del Consumo"), relativo ai contratti conclusi a distanza con i consumatori, ossia persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a, del suddetto D.Lgs.). Il *Contraente* in ragione di quanto sopra può recedere nel termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto secondo le modalità sopra previste. Qualora il *Contraente* abbia chiesto inoltre di dare avvio all'esecuzione del contratto, Mediolanum Vita S.p.A. restituirà l'intero *Premio* versato.

Nel caso in cui il *Contraente* abbia richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto mediante apposita comunicazione indirizzata alla *Compagnia* o al Distributore, che l'esecuzione del contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, la *Compagnia* rimborserà il *Premio* versato a fronte del recesso.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 20. Costi applicati sul Premio

Sul *Premio* annuo sono previsti costi fissi pari a €40 e costi variabili, sommati ai costi fissi, in funzione dell'Età dell'*Assicurato*, secondo la seguente tabella:

Età	Durata 7 anni	Durata 10 anni	Durata 15 anni
18 anni	48,68%	47,50%	52,81%
19 anni	48,68%	46,91%	52,43%
20 anni	48,05%	46,34%	52,43%
21 anni	48,05%	46,43%	51,91%
22 anni	48,05%	46,43%	51,33%
23 anni	48,05%	46,43%	51,33%
24 anni	48,05%	46,43%	50,97%
25 anni	48,05%	46,43%	50,97%
26 anni	48,05%	46,43%	50,41%
27 anni	48,05%	45,88%	49,54%
28 anni	48,75%	45,35%	48,76%
29 anni	46,91%	44,32%	47,92%
30 anni	46,99%	43,96%	46,74%
31 anni	45,35%	42,55%	45,69%
32 anni	44,44%	41,41%	44,42%
33 anni	43,01%	40,20%	43,15%
34 anni	41,67%	39,25%	42,09%
35 anni	41,00%	38,39%	40,49%
36 anni	39,42%	37,29%	39,14%
37 anni	39,09%	36,00%	37,84%
38 anni	37,07%	34,59%	36,27%
39 anni	35,77%	33,10%	34,85%
40 anni	34,35%	32,24%	33,45%
41 anni	33,33%	31,10%	32,47%
42 anni	31,79%	29,55%	31,16%
43 anni	30,67%	28,80%	29,77%
44 anni	29,94%	27,54%	28,79%
45 anni	28,42%	26,67%	27,52%
46 anni	27,67%	25,71%	26,47%
47 anni	26,79%	24,81%	25,70%
48 anni	25,82%	24,05%	24,81%
49 anni	24,81%	23,27%	23,90%
50 anni	24,05%	22,41%	23,10%
51 anni	23,51%	21,73%	22,50%
52 anni	22,57%	21,19%	21,78%
53 anni	21,52%	20,74%	21,29%
54 anni	21,24%	20,16%	20,76%
55 anni	20,61%	19,67%	20,27%
56 anni	20,16%	19,27%	Non applicabile
57 anni	19,71%	18,97%	Non applicabile
58 anni	19,37%	18,59%	Non applicabile
59 anni	18,96%	18,32%	Non applicabile
60 anni	18,65%	18,02%	Non applicabile
61 anni	18,33%	Non applicabile	Non applicabile
62 anni	18,11%	Non applicabile	Non applicabile
63 anni	17,81%	Non applicabile	Non applicabile

I costi variabili sopra riportati sono applicati dalla *Compagnia* per l'acquisizione, amministrazione e gestione del contratto.



SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI?

Art. 21. Riscatto, Riduzione e Prestiti

Il presente contratto non prevede la possibilità di richiedere riscatti, riduzioni o prestiti.



ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 22. Cessione del Contratto

Il *Contraente* ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall'Art. 1406 del Codice Civile, a condizione che l'*Assicurato* presti il proprio assenso. Tale atto è efficace dal momento in cui la *Compagnia* riceve comunicazione scritta dell'avvenuta Cessione del contratto. Contestualmente, Mediolanum Vita deve effettuare l'annotazione relativa alla Cessione su polizza o su appendice.

La *Compagnia* può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall'Art. 1409 del Codice Civile.

Art. 23. Termini di Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 24. Legge applicabile al Contratto, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Il *Contratto* è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Tutte le controversie relative al *Contratto* devono essere sottoposte prima a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato rivolgendosi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile. Se la mediazione non dovesse avere successo, è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei *Beneficiari*, ovvero degli aventi diritto a seconda del soggetto che promuove l'azione.

È possibile avvalersi anche dei sistemi alternativi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente come indicato sul sito internet della *Compagnia*, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 25. Home Insurance

La *Compagnia* ha reso disponibile un'apposita Area riservata all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale il *Contraente* può accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali dei contratti sottoscritti nonché utilizzare le funzionalità dispersive (c.d. Servizio Home Insurance) tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il pagamento del *Premio* successivo al primo ovvero in caso di insoluto se attiva disposizione permanente di addebito – SDD e la denuncia del sinistro. In ogni caso il *Contraente* potrà utilizzare le funzionalità rese disponibili tempo per tempo della *Compagnia*.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati dalla *Compagnia* su richiesta del *Contraente*. I codici di accesso garantiscono al *Contraente* un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo della predetta Area è disciplinato dalle Norme che regolano il servizio di Home Insurance, presenti sul sito della *Compagnia*.

La *Compagnia* rende disponibili le suddette funzionalità - in luogo del sito della *Compagnia* stessa - sul sito del Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A., www.bmedonline.it, unicamente per i titolari del servizio di Banca Diretta con la medesima Banca e per le polizze distribuite dalla Banca stessa, utilizzando i codici forniti da quest'ultima.

Sede Legale: Palazzo Meucci

Via Ennio Doris, 20079 Basiglio (MI) – t. +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 207.720.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano
n. 01749470157 - Partita IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa
iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione -
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi
Assicurativi

Società con unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973)

mediolanumvita@pec.mediolanum.it

www.mediolanumvita.it

Edizione 02/01/2026

È un prodotto di

